Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1943.
Nomina del vice commissario dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1943, che apporta modificazioni alla struttura ed all'ordinamento dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina di un vice commissario dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli al fine di assicurare il normale svolgimento della gestione amministrativa dell'Ufficio stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. dott. Vincenzo Carrante è nominato vice commissario dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli.

Le attribuzioni, nell'ambito amministrativo, del commissario dell'Ufficio predetto sono estese allo stesso prof. Carrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 ottobre 1943

Il Ministro: MORONI

(2939)

DECRETO COMMISSARIALE 20 settembre 1943.
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in servizio alcuni idonei, oltre i vincitori, del concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
IL COMMISSARIO

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 22596/54213/1.3.1 del 19 agosto 1943;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040.24.136524 in data 6 settembre 1943;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — I primi tre candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova bandito col decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, numero 1926, possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato decreto Ministeriale.

Roma, addì 20 settembre 1943

Il Commissario: VELANI

(2990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 27 settembre 1943, si prorogano al 31 dicembre 1943 i poteri conferiti al dott. ing. Edoardo Inzerilli, commissario della Società anonima cooperativa Acquedotto di Gazzada, con sede in Gazzada.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 27 settembre 1943, si nomina il rag. Gastone Lega commissario della Società anonima cooperativa Abbattitori dei pubblici macelli, con sede in Firenze, con i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

Le deliberazioni relative unitamente a quelle concernenti atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 27 settembre 1943, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo di Quarata e si nomina commissario il dott. Umberto Romanelli, con i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società stessa

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 26 settembre 1943, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Terni relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Unione cooperativa di consumo » di Amelia e alla nomina del sig. Longo Isaia a commissario della società.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 27 settembre 1943, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Udine relativo alla nomina del cav. Bignani Luigi a commissario della Società anonima cooperativa Consorzio cooperativo latterie friulane di Udine, in sostituzione del comm. dott. Gino Roiatti, dimissionario.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 27 settembre 1943, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « La Massese », con sede in Apuania-Massa, il ragioniere capo di prefettura, cav. Antonino Grillo, in sostituzione del rag. Luigi Sala dimissionario.

(2993)

Riassunto del provvedimento P. 826 del 27 settembre 1943, relativo ai prezzi degli attrezzi per l'agricoltura e l'edilizia e delle parti di macchine agricole, costruiti in ferro ed acciaio.

A completamento e modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 492 del 15 settembre 1942 il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 826 del 27 settembre 1943 ha stabilito quanto appresso:

Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la produzione di:

badili - vanghe - zappe pale - picconi - pali a leva - secchie - cofane e cagnine fucinate - paiuoli e tazzoni fucinati - cunei - picozzini scuri - roncole - pennati - manaressi battifalci - forche e forconi - rastrelli - estrattoi da bietole - svettatoi - mazze e mazzette - barramine - chiodelle - catene, palette e molle da fuoco - vomeri e vomerine - coltri - suole - bure - versoi staffoni - segnasolchi - denti erpice - denti estirpatori - lame per erpice, che non corrispondano ai tipi previsti nella presente circolare.

La vendita e la consegna di attrezzi delle predette categorie non compresi nell'allegata tabella sono consentite fino al 31 dicembre del c. a., purchè si pratichino prezzi *non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo similari.*

I prezzi di vendita al consumatore per tutte le località del Regno non possono superare i limiti massimi previsti dall'acclusa tabella.

Sui prezzi di vendita al consumatore i produttori concederanno i seguenti sconti:

ai grossisti nazionali che ritirano a vagoni completi, sconto 27,5 %;

ai grossisti regionali per ritiri superiori ai 25 q.li, sconto 23 %;

ai commercianti rivenditori, sconto 19 %.

Per le vendite ai rivenditori dal deposito del grossista sarà applicato uno sconto non inferiore al 19 % sui prezzi al consumatore.

Nelle vendite ai grossisti o ai commercianti rivenditori la merce sarà, a cura del fabbricante, spedita imballata in porto franco e con bonifico del nolo ferroviario, alla stazione delle FF. SS. o delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo più vicino al magazzino del committente.

Il prezzo di vendita al consumatore, riferito a chilo o a pezzo, dovrà essere punzonato in modo indelebile su ogni attrezzo insieme con il nome o il marchio depositato della ditta produttrice.

Nel solo caso che l'impressione del prezzo sopra indicato con punzonamento risulti materialmente impossibile, sarà concessa l'applicazione del prezzo stesso con carattere indelebile o con decalcomania.

La produzione di attrezzi contraddistinti con la lettera *A* non potrà essere effettuata senza previa autorizzazione, ditta per ditta, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro su richiesta delle ditte produttrici, presentata per il tramite della Confederazione degli industriali.

Per la prima applicazione del presente provvedimento si riconosce la qualifica di produzione pregiata alle seguenti ditte:

1) Officine di Netro già G. B. Rubino - Netro, per tutti gli attrezzi agricoli;

2) S.A. Officine di Cavaglià - Cavaglià, per tutti gli attrezzi agricoli;

3) Ditta Zanini Nicolò fu Giuseppe - Bolzano, per tutti gli attrezzi agricoli;

4) Ditta G. B. Martinelli fu G. B. - Milano, forche;

5) Ditta Vattolo Paolo & Figli - Buja (Udine), forche;

6) **Soc. Metallurgica Lombarda** - Milano, forche;
7) **Ditta F.lli Melesi & Selva** - Cortabbio (Como), forche;
8) **Ditta Mattei Agostino** - Ronciglione (Viterbo), zappe;
9) **Ditta Mariti Lanno fu Giuseppe** - Ronciglione (Viterbo), zappe.

La lettera *A* dovrà essere impressa accanto al prezzo.

Per gli attrezzi a peso l'impressione dovrà essere la seguente: L. . . . . . . kg.;

Per gli attrezzi a prezzo l'impressione dovrà essere: L. . . . . . . cad. secondo le prescrizioni dell'acclusa tabella.

Per i rastrelli e sarchiatori, il cui prezzo è fissato nella tabella in relazione al numero dei denti, il prezzo da indicare sull'attrezzo deve essere riferito a ciascun pezzo (L. . . . . cad.).

All'atto delle spedizioni tutti i produttori di attrezzi dovranno inviare direttamente ai Consigli provinciali dell'economia, in cui ha sede il destinatario, le copie delle fatture con l'indicazione del peso, del numero e del tipo degli attrezzi spediti. Copie di dette fatture dovranno essere inviate egualmente al Consorzio italiano attrezzi (piazza Poli, 37, Roma).

Il Consorzio italiano attrezzi entro il 15 di ogni mese invierà al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della produzione agricola - ed alla Confederazione degli industriali - un riassunto delle spedizioni effettuate da tutti i fabbricanti di attrezzi, nel corso del mese precedente, divise per provincia.

I commercianti, destinatari delle merci, dovranno a loro volta segnalare ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia gli arrivi delle merci a mano a mano che avvengono, per dare modo ai Consigli provinciali dell'economia, previ accordi con le Unioni degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura e con le Unioni degli industriali e lavoratori dell'industria, di stabilire eventualmente norme per l'immissione al consumo degli attrezzi che interessano l'agricoltura e di quelli che interessano l'edilizia, arrivati nella loro provincia.

E' fatto inoltre obbligo ad ogni commerciante rivenditore di tenere esposta nel negozio e in posto ben visibile, una tabella con i prezzi massimi di vendita al consumatore dei prodotti in oggetto.

Fermi restando i prezzi stabiliti per la vendita al consumo, si dispone che per gli attrezzi venduti « semifiniti » per essere completati da altre ditte, il produttore degli attrezzi « semifiniti » dovrà concedere una riduzione di almeno L. 1,50 al chilogrammo rispetto ai prezzi stabiliti per gli attrezzi finiti.

TABELLA DEI PREZZI DI VENDITA AL CONSUMATORE

Specie dell'attrezzo	Prezzo massimo di vendita al consumatore in tutto il Regno	
1. Badili e vanghe fucinate, di qualunque forma (canna chiodata)	L. 12,50	al kg.
2. — detti di qualità super. contraddistinti con la lettera *A*	» 14 —	»
3. — detti fucinati e stampati	» 14 —	»
4. — detti in acciaio stampato	» 16,50	»
5. — detti da risaia, molati ai tre lati	» 19 —	»
6. Vanghe fucinate a canna chiusa bollita	» 19 —	»
7. — dette di qualità superiore, contraddistinti con la lettera *A*	» 23 —	»
8. — dette speciali, manicati, tipo tedesco a coste larghe con maniche a T, da kg. 2 a 2,500 circa *cadauna*	» 62 —	»
9. Zappette comuni da 300/400 gr.	» 24,50	»
10. Zappe comuni da 500/700 gr.	» 21 —	»
11. Zappe comuni da 800/1000 gr.	» 19 —	»
12. Zappe comuni da 1000 e più gr.	» 17 —	»
13. Zappette con occhio trafil. da 300/400 gr.	» 33 —	»
14. Zappette con occhio trafil. dt 500/700 gr.	» 28,50	»
15. Zappette con occhio trafil. da 800/1000 gr.	» 23 —	»
16. Zappette con occhio trafilato da 1000 e più gr.	» 21 —	»
17. Zappe a picco (Gale) da 1000 o più gr.	» 23 —	»
18. Zapponi a picco da 1800 e più gr.	» 17 —	»
19. Zappe bidenti da 1500 gr. e più e zappascuri	» 19 —	»
20. Zappe bidenti con occhio trafilato da 1500 e più gr.	» 23 —	»
21. Zappe tridenti (idem. c. s.) da 1500 e più gr.	» 28,50	»
22. Zappe quadridenti (idem. c. s.) da 1500 e più gr.	» 33 —	»
23. Zappe da calce da 1300 gr. e più	L. 16 —	al kg.
24. Pale da fosso, da carbone, da grano, padelle per filande e per ogni uso, in lamiera di acciaio stampata o in acciaio fucinato e stampato	» 19 —	»
25. Pale da liquidi, da neve, da fornai, e mestolini per muratore fonderia	» 23 —	»
26. Picconi di qualunque larghezza di taglio da kg. 1,800 e più	» 9,50	»
27. Picconi di qualità superiore contraddistinti con lettera *A* da kg. 1,800 e più	» 13,50	»
28. Picconi, gravine e piccaroccia	» 13,50	»
29. Pali a leva e pali da vigna	» 9,50	»
30. Secchie fucinate a uno e due manici	» 13,50	»
31. Cofane alla romana e cavagnine fucinate	» 14 —	»
32. Paiuoli da polenta fucinati con manico ad arco e tazzoni per liquido	» 17 —	»
33. Cunei da spaccalegna da 1500 gr. e più	» 9,50	»
34. Picozzini molati senza manico 400/500 gr.	» 19 —	»
35. Picozzini molati senza manico 600/700 gr.	» 17 —	»
36. Picozzini molati senza manico 800/900 gr.	» 14 —	»
37. Picozzini mol. senza man. 1000/1400 gr.	» 13,50	»
38. — detti temperati di qualità sup. contraddistinta con lettera *A* 400/500 gr.	» 24 —	»
39. — idem c. s. da 600/700 gr.	» 21 —	»
40. — idem c. s. da 800/900 gr.	» 19 —	»
41. Picozzini temperati di qualità sup. contraddistinta con lettera *A* 1000/1400 gr.	» 17 —	»
42. Scuri tipo comune da 1500 gr. e più	» 12,50	»
43. Scuri acciaio temperato di qualità sup. contraddistinta con lettera *A* da 1500 gr. e più	» 15 —	»
44. Scuri a squadrare e gobbe da 1000 gr. e più	» 17 —	»
45. Scuri a squadrare e gobbe di acciaio temperato di qualità sup., contraddistinte con lettera *A*	» 21 —	»
46. Ronchette manico legno da cm. 13/15 cadauna	» 7 —	»
47. Roncole manico legno da mm. 16/19 cadauna	» 17 —	»
48. Roncole manico legno da mm. 21/25 cadauna	» 21 —	»
49. Roncole manico legno da mm. 27/31 cadauna	» 24 —	»
50. Roncole con manico ferro aumento 15 %		
51. Roncole a pertica apertura 20/25 cm. cadauna	» 26,50	»
52. Pennati a doppio taglio (manico legno) 18/20 cm. e manaressi cadauno	» 17,50	»
53. Idem c. s. da cm. 21/23 cadauno	» 21 —	»
54. Idem c. s. da cm. 24/26 cadauno	» 24 —	»
55. Idem c. s. da cm. 27/31 cadauno	» 30,50	»
55-*bis* Pennati a doppio taglio e manaressi con manico ferro 15 % in più.		
56. Battifalci a coppie, acciaiate, da 1600 gr. e più	» 24 —	»
57. Sarchiatori a 6 e 8 denti, al dente	» 4,30	
58. Forche comuni tipo Brescia a 2 denti 400/450 cadauna	» 6,50	»
59. Idem c. s. a 3 denti 550/600 cadauna	» 9,50	»
60. Idem c. s. a 4 denti 750/800 cadauna	» 12,50	»
61. Forche acciaio indeformabili a 2 denti 400/450 gr.	» 8,50	cad.
62. Forche acciaio indeformabili a 3 denti 550/600 gr.	» 12,50	»
63. Forche acciaio indeformabili a 4 denti 750/800 gr.	» 17 —	»
64. Forche da bietola in acciaio a 5 denti kg. 1,200	» 25 —	»
65. Idem c. s. a 6 denti kg. 1,600	» 33 —	»
66. Forche da ghiaia in acciaio a 8 denti kg. 1,800 con codolo	» 51 —	»
67. Idem. c. s. a 9 denti kg. 1,900	» 55 —	»
68. Idem c. s. a 10 denti kg. 2,000	» 62 —	»
69. Forche da carbone in acciaio a 10 denti kg. 2 denti romboidali, cadauna	» 90 —	»
70. Idem c. s. a 12 denti kg. 2,300	» 105 —	»

Specie dell'attrezzo	Prezzo massimo di vendita al consumatore in tutto il Regno
71. Idem c. s. a 14 denti kg. 2,600	L. 133 — cad.
72. Rastrelli acciaio forgiati (tutto di un solo pezzo)) al dente	» 3,60
73. Rastrelli in lamiera d'acciaio tranciati al dente	» 1,30
74. Estrattori da bietola in acciaio cadauno gr. 0,900/1000	» 17 — cad.
75. Svettatoi (forbici da vigna) tipo corrente cm. 21 cadauno	» 17 — »
76. Idem c. s. da cm. 23	» 19 — »
77. Idem c. s. da cm. 25	» 21 — »
78. Svettatoi (forbici da vigna) tutto in acciaio contraddistinti con lettera *A* da cm. 21 cad.	» 26 — »
79. Idem c. s. da cm. 23 cadauno	» 28,50 »
80. Idem c. s. da cm. 25 cadauno	» 31,50 »
81. Mazzette (da ghiaia) da gr. 800/1500 forgiate	» 16 — al kg.
82. Mazze da gr. 1600/3000 forgiate	» 13,50 »
83. Mazze da gr. oltre 3000	» 12,50 »
84. Mazzette e mazze in acciaio forgiate e temperate di qualità superiore contraddistinte con la lettera *A*, è consentito l'aumento del 20 %.	
85. Barramine finite in acciaio temperato	» 11 — »
86. Chiodelle di ferro forgiato da 15 a 30 cm. di lunghezza	» 10,50 »
87. Idem c. s. da 30 cm. e più di lunghezza	» 9,50 »
88. Catene da fuoco, trepiedi, palette e molle da fuoco	» 13,50 »
89. Palette e molle da caminetto	» 16 — »
Parti di macchine agricole.	
90. Vomeri finiti greggi, senza fori e non verniciati, tipo comune, Sack, Melotte, Guerri, Martinelli, ecc.	L. 13,50 al kg.
91. Vomeri piani (scartate) coltri, suole e bure diritte tipo greggio	» 12 — »
92. Vomerine piegate per aratri - voltaorecchi di tutti i tipi, versoi, staffoni dentali, vomeri tipo Oliver, bure tipo Melotte a due braccia e segnasolchi per rincalzatori	» 17 — »
93. Vomeri finiti speciali da scasso da chilogrammi 24/25	» 23 — »
94. Denti estirpatori piegati di acciaio forgiato	» 15 — »
95. Denti estirpatori diritti di acciaio forgiato	» 13,50 »
96. Denti per erpice forgiati tipo semplice non filettati	» 13,50 »
97. Denti erpice tipo Sack peso 450/550 gr. cad.	» 7,50 »
98. Lame acciaio per erpici tipo ACME - peso kg. 2 cadauna	» 24 — »

(2977)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 5 ottobre 1943. - N. 178

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	3,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	3,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,50
Id. 3,50 % (1902)	78,80
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % (1935)	60 —
Redimib. 3,50 % (1934)	59,50
Id. 5 % (1936)	68 —
Id. 4,75 % (1924)	494,50
Obblig. Venezie 3,50 %	91,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,25
Id. 5 % (1944)	92 —
Id. 5 % (1949)	65 —
Id. 5 % (15-2-50)	65,50
Id. 5 % (15-9-50)	65,50
Id. 5 % (15-4-51)	66 —

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.